

Fondazione
Istituto Internazionale di Storia Economica “F. Datini”
PRATO

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
DI PRATO

DEGLI SPEDALI DI PRATO

E

DELLA LORO DIPENDENZA DAL COMUNE

MEMORIA DOCUMENTATA



PRATO,
TIPOGRAFIA BRUZZI,

MDCCCLXIX

ZIBALDONE PRATESE – 15

© 2017 Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica
“F. Datini”

ISBN: 978-88-95755-84-7

DATI BIBLIOGRAFICI:


Guasti, Gaetano

Degli spedali di Prato e della loro dipendenza dal Comune: memoria Documentata letta al Consiglio municipale nell'adunanza de' 26 giugno 1869 / dal sindaco Cav. Gaetano Guasti. - Prato : Tipografia Bruzzi, 1869. - 44 p. ; 24 cm

ZIBALDONE PRATESE – 15

© 2017 Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica
“F. Datini”


ISBN: 978-88-95755-84-7



BIBLIOTECA del SEMINARIO - PRATO -	
Sala	A
Scaffale	42
Palchetto	9
Posizione	11

BIBLIOTECA del SEMINARIO - PRATO -	
Sala	
Fondo	PO
N°	358

Franchi



PO 358/17



ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
DI PRATO.

DEGLI SPEDALI DI PRATO
E
DELLA LORO DIPENDENZA DAL COMUNE
MEMORIA DOCUMENTATA



PRATO,
TIPOGRAFIA BRUZZI.

MDCCLXIX.

MISSOURI STATE ARCHIVES

MISSOURI STATE ARCHIVES
SERIALS ACQUISITION
100 EAST WASHINGTON ST.
JEFFERSON, MISSOURI 64501

MISSOURI STATE ARCHIVES

MISSOURI STATE ARCHIVES
SERIALS ACQUISITION

MISSOURI STATE ARCHIVES

MISSOURI STATE ARCHIVES
SERIALS ACQUISITION

MISSOURI STATE ARCHIVES

MISSOURI STATE ARCHIVES
SERIALS ACQUISITION

MISSOURI STATE ARCHIVES

DEGLI SPEDALI DI PRATO

E

DELLA LORO DIPENDENZA DAL COMUNE


MEMORIA DOCUMENTATA

LETTA AL CONSIGLIO MUNICIPALE

nell' adunanza de' 26 di maggio 1869

DAL SINDACO

CAV. GAETANO GUASTI



PRATO,

TIPOGRAFIA BRUZZI.

MDCCCLXIX.

DELLA LORO DIPENDENZA DAL COMUNE

MEMORIA DOCUMENTATA

LETTA AL CONSIGLIO MUNICIPALE

NOTA. — Il Consiglio, nella stessa adunanza de' 26 di maggio, deliberò che la presente Memoria fosse stampata; ma se ne è ritardata la pubblicazione, perchè occorreva riscontrare molti documenti.

Poichè la carità del natio loco
Mi strinse, raunai le fronde sparte.

DANTE, *Inf.* c. XIV.

Signori Consiglieri,

La Deputazione Provinciale Fiorentina, con suo decreto de' 30 del passato aprile, non approvò, per vari motivi, una vostra deliberazione de' 23 di febbraio di quest'anno, con la quale s'accordava una tenuissima remunerazione a' Medici e a' Chirurghi dei nostri Spedali. Lasciando a voi, o Signori, la cura di difendere il vostro operato, cosa invero agevole, perchè non può esservi alcuno che non veda come lo stipendio assegnato a' Medici e a' Chirurghi (Ln. 417. 60 annue a' primi, e Ln. 464 e 64 a' secondi) sia rispetto agli obblighi scarso, e meritevole di aumento, non foss'altro, a cagione del cresciuto servizio; è mio intendimento dimostrare, che male si appose quella Deputazione, allorchè, giudicando ILLEGALE ED ECCE-DENTE LE COMPETENZE del Consiglio quel provvedimento, negò al Comune il diritto d'ingerirsi nell'amministrazione degli Spedali. Imperocchè contro questo parere possiamo invocare, non solamente (e scusate s'è poco) la storia e la consuetudine di oltre sei secoli, e alcuni istrumenti

di fondazione ; ma gli stessi Statuti e Regolamenti speciali di varii tempi , non che la Legge sulle Opere pie de' 3 d'agosto 1862.

A ben definire però una disputa così importante , che la Deputazione Provinciale ha suscitato , bisognerebbe lo studio paziente dell'erudito per rovistare nell' Archivio Centrale di Stato , in quello del Comune e nell' altro degli Spedali , dove sarebbe facile raccogliere i documenti per la storia del pio Istituto. Ma in mezzo alle gravi e pressanti mie occupazioni , sarò contento di trarne fuori quel tanto che serve a provare legittima l'ingerenza del Comune nell'amministrazione dell'Opera pia ; confortandomi a questa non lieve fatica l'affetto ch'io porto grandissimo a tutte le istituzioni del paese dove nacqui (le quali sono glorioso e benefico retaggio de' padri nostri), e l'obbligo a cui mi astringe l'ufficio stesso che tengo per volontà del Re e dei miei concittadini , di mantenere nella sua integrità , quanto la Legge lo consente , i diritti del Municipio. Che se , nonostante lo studio che metterò per non riuscire men grato ad alcuno , i miei argomenti fossero poco graditi alla Deputazione Provinciale Fiorentina, al parere della quale mi è pur necessario contraddire, valga la protesta , che

io parlo per ver dire,
Non per odio d'altrui , nè per disprezzo.

I.

Era costume (come attesta il Muratori) in vicinanza delle città e delle grosse terre costruire Spedali , in cui

trovassero ricovero i pellegrini, i vecchi e gli infermi. La nostra città, così ricca di benefiche istituzioni, ebbe anch' essa molti di questi Spedali, alcuni presso l' antica cerchia delle mura, altri in prossimità della terra, (1) e altri nel contado; come quello detto degli infetti o mal-sani, al *Ponte Petrino*, di cui rimane ancora la piccola e vetusta chiesetta; quelli di *Maleseti* e di *Vaiano*. Non è qui luogo a ricercarne la storia: basti il dire, che tutti furono fondati dalla carità cittadina, e che de' più abbiamo memorie poco dopo il mille. Ma ciò che meglio importa di notare è, che il Comune li tenne sotto la sua protezione, li aiutò col pubblico denaro, e difese sempre il suo diritto di governarli, anche contro le so-verchie ingerenze degli ecclesiastici. Trovo infatti una provvisione del Consiglio Generale de' 27 di luglio 1318, con cui si dichiararono esenti da ogni dazio, gabella ed imposta gli Spedali della *Misericordia*, di *san Silvestro*, detto anche del *Dolce*, di *Signorello di Martino*, e quelli del *Ponte Petrino* e del *Ceppo de' poveri*. (2) Ne trovo poi un' altra del 1373, nella quale lo stesso Consiglio dichiarò, che niuno potesse impetrare quei Luoghi pii sotto gravissima pena, e che essi si governassero per il Comune, com' erasi fin' allora praticato. (3) E appena due anni dopo, sorta controversia tra il clero di Pistoia e i

(1) Per citarne alcuni, ricorderò, oltre quello della *Misericordia*, gli altri denominati del *santo Sepolcro*, del *Ponte a Zana*, di *santo Stefano* (detto anche di *san Giovanni*), della *Raganella*, dell' *Altopascio*, di *Toringhella nel Vignale*, di *Signorello di Martino*, di *san Giuliano* e di *san Lorenzo*. — (Vedi il mio opuscolo intitolato: *Memorie intorno al soppresso Spedale del Dolce* ec. Prato, tipografia Guasti, 1864.)

(2) Cartapeccora nell' Archivio Centrale di Stato in Firenze, proveniente dagli Spedali di Prato.

(3) Diurni dell' Archivio Comunale, *ad annum*.

Pratesi per certa imposta sugli Spedali, fu rimessa la causa in Giovanni vescovo di Pistoia, il quale a' 13 di giugno del 1375 riconobbe che i detti Spedali erano stati ed erano luoghi profani, e *propri del Comune di Prato, a cui spettava il loro governo*, e non potersi perciò obbligare al pagamento di alcuna colletta ecclesiastica. Ma poichè di tempo in tempo si ripetevano dal clero le imposte a carico delle Case pie, abbiamo simili decisioni nel 1390, nel 1444, nel 1443, nel 1445, nel 1454 e nel 1501. L'ultima delle quali fu pronunziata dalla Signoria di Firenze, come si ha dal pubblico istrumento, rogato da ser Ottaviano di ser Bartolommeo da Ripa, notaro delle Riformagioni, a' 15 di luglio 1501. (1)

Da questi documenti si fa abbastanza manifesta l'antica e legittima autorità del Comune nell'amministrazione degli Spedali, e specialmente de' più importanti, quelli cioè della *Misericordia*, degli infetti al *Ponte Petrino*, di *san Silvestro* o del *Dolce*, e di *Signorello* di Martino. Veramente ne duole di non poter riferire di ciascuno le memorie della loro fondazione, trovandoli soltanto ricordati, come ho avvertito, in alcuni atti del secolo dodicesimo; poichè quelle memorie gioverebbero a meglio constatare l'ingerenza del Comune anche innanzi il 1300. Ma supplisce in parte a questa mancanza il Testamento nuncupativo di Signorello di Martino, (rettore degli Spe-

(1) Abbiamo desunto queste notizie dal Diurno esistente nell'Archivio del Comune, che dal 1494 va fino al 1496, in principio del quale il cancelliere ser Quirico Balducci le registrò per serbare viva nei posteri la memoria. Eccone il titolo: *Sumpto di più pronunziationi et dichiarazioni et provisioni facte in favore delle Case pie della Terra di Prato per la loro exemptione et immunità, facto et vitracto per lo spectabile egregio ser Francesco d'Arezo cancelliere officiale delle Riformationi del Palagio fiorentino.*

dali della Misericordia , del Dolcé e del Ponte Petrino) in data de' 19 di marzo 1312 ; (1) nel quale si legge , che lasciò usufruttuaria donna Maria sua figliuola , di una casa con orto e resedio , e di una presa di terra ; ordinando che , dopo la morte di lei , si fondasse e si mantenesse con que' beni uno Spedale per i poveri pellegrini ed infermi , *da amministrarsi dal Comune di Prato* , o da uno o più rettori che al Comune stesso piacesse di eleggere per il governo del medesimo. E per quanto sembra , non sopravvisse molto la figliuola , ammonendoci una provvisione del Consiglio Generale degli 11 d'agosto 1318 , che lo Spedale era stato aperto nelle case di Signorello in via *Calimala* , al quale si eleggeva primo spedalingo messer Alberto Buonaguida. (2)

Quale e quanta importanza avesse questo Spedale ignorasi ; è certo però , che in breve crebbero le sue rendite per la carità di nuovi benefattori , com'è certo che quelle rendite furono divise , nel secolo XIV , tra gli Spedali della Misericordia e del Dolcé , avendo concesso il luogo alle monache di santa Chiara , rimaste prive del convento suburbano , che lo stesso Comune aveva demolito per torre un mezzo d'offesa alle soldatesche di Castruccio , venute contro la guelfa Prato quando il Bavaro minacciava Firenze. (3)

(1) Vedi fra i DOCUMENTI al N. I.

(2) Diurni citati , nell'Archivio del Comune.

(3) Macchiavelli , *Istorie Fiorentine* , lib. II.

II.

A voi non può essere sfuggito che quel documento ha, sopra gli altri, un particolare interesse; imperocchè mentre Signorello disponeva che il suo Spedale fosse amministrato dal Comune, il Comune disponeva liberamente del suo patrimonio, dividendolo tra lo Spedale del Dolce e l'altro della Misericordia; (1) all'ultimo de' quali si unirono nel 1554 le rendite, molto più cospicue, dello Spedale del Dolce: laonde anch'oggi, come sapete, si chiama lo Spedale della Misericordia e del Dolce. (2)

E parlando ora di questo, se non s'ha da credere a Michelangiolo Martini, (3) il quale scriveva nel 1745, che lo Spedale della Misericordia ebbe il suo principio nel 1218 per opera del Comune, il quale comprò il suolo e murò la casa fuori della porta Fuia, in luogo detto Grignano; ben converremo col Casotti, (4) che se sono oscuri i principii, non potevano essere diversi da quelli di ogni opera pietosa. Gli esempi della carità son fecondi; basta che uno cominci, perchè altri aggiunga e perfe-

(1) Carte degli Spedali di Prato, nell' Archivio Centrale di Firenze.

(2) Se ne ha memoria anche nella seguente iscrizione, che leggesi in una infermeria dello Spedale della Misericordia, dove però manca la data della riunione de' due Spedali.

D. O. M.

PRATENSES A. D. MCCXVIII PVBLICO AERE VNA CUM ORPHANOTROPHIO NOSOCOMIVM ISTVD
CONDIDERVNT CUI POSTEA INSERTVM FVIT ALTERVM NOSOCOMIVM QVOD DVLCES MAZZAMVTVS
A. MCCL AERE PROPRIO EXTRVXERAT VBI D. VIRGO A LILIO DICTA NVNC COLITVR. HAEC
VERO AEGROTANTIUM VIRORVM STATIO SALVBRIVS MAGNIFICENTIVSQUE INSTAVRATA EST
ANNO MDCC.

(3) *Miscellanea di cose pratesi*, fra i manoscritti nella Biblioteca Roncioniana.

(4) *Lunario istorico pratese del conte Giuseppe Casotti*, agli 11 di giugno. Fra i manoscritti della Biblioteca Roncioniana.

zioni. Il nostro Spedale, principiato comechessia, per l'eredità e i continui legati di benefici cittadini, quindi per la riunione di altri piccoli Spedali in vari tempi soppressi, venne ad essere quello che è. In un contratto del 1103 si legge, che Gherardo proposto della Pieve prende a livello da Pietro di Baroncello e da Berta di Vitale sua moglie, tre appezzamenti di terra, uno de' quali era posto *prope Ospitale que est sedia de fili Gherardi*; (1) e dai confini si rileva chiaramente che in quel contratto parlasi appunto dello Spedale che poi si disse della Misericordia. Il quale sembra che fino al 1250 incirca si mantenesse con le elemosine dei fedeli, e fosse sotto il patronato del Proposto e dei canonici. Per la qual cosa non è da meravigliare che il papa Onorio III, con bolla de' 26 di novembre 1218, data da Roma nell'anno terzo del suo pontificato, prendesse sotto la sua protezione e della Chiesa il nostro Spedale; (2) nè che Ildebrando vescovo di Fiesole indirizzasse agli 8 d'agosto 1244 una lettera a' suoi diocesani, raccomandando loro che facessero elemosina agli operai del *nuovo* Spedale della Misericordia, dove *si ricevevano e si curavano tutti gli infermi, e si allattavano gli infanti orfani o abbandonati*. (3) E due anni dopo, Ardingo vescovo di Firenze raccomandava ai Fiorentini di largheggiare in limosine verso questo Spedale, affinchè non venisse meno una casa aperta a beneficio dei poveri infermi e dei gettatelli. (4)

(1) Cartapecora della Propositura di Prato, nell'Archivio Centrale di Stato.

(2) Cartapecora esistente nell'Archivio Centrale di Stato in Firenze. Provenienza degli Spedali di Prato.

(3) Cartapecora che si trova nel citato Archivio.

(4) Cartapecora nel detto Archivio.

Che se il ricordato vescovo Ildebrando chiamò nuovo nel 1244 quello Spedale, di cui si hanno memorie anteriori più d'un secolo, bisogna credere che tal titolo gli venisse dopo che, cresciute le rendite, fu aumentata la fabbrica; sapendosi da una cartapecora già appartenuta alla Propositura, nella quale sono registrate alcune brevi costituzioni fatte per il buon ordinamento di detto luogo, che poco prima del 1244 era stata accresciuta la casa. Ecco l'estratto del documento:

Si quis excederet terminos superius constitutos, videlicet gora, porticus et aliorum que sunt infra Hospitale novum et vetus, pro qualibet vice qua offenderet non studiose, ieiunet tribus diebus in pane et aqua tantum.

Ho detto che lo Spedale prima del 1250 si mantenne sotto il patronato dei Proposti e dei canonici, e la mia asserzione è giustificata da un contratto del 1240, (1) in cui al rettore nuovamente eletto, si fa promettere obbedienza in questi termini:

Calvettus rector Hospitalis Misericordie positi et edificati Prati de foris in porta Fuia, ed in loco qui dicitur Grignano, promisit obedientiam domino Zonghello Preposito recipienti pro dicta Plebe, et dictus Prepositus investivit eum de rectoria dicti Hospitalis.

E otto anni dopo abbiamo l'elezione di un altro rettore, fatta dal Proposto e dai canonici; come si rileva dal seguente documento. (2)

In Dei nomine etc. Vacante Hospitale pauperum Misericordie de Prato rectore etc., presbiter Joannes olim

(1) Cartapecora della Propositura di Prato, nell'Archivio citato.

(2) Cartapecora della Propositura, ivi.

Plebanus seu Vincentius et Rodolfinus canonici pratenses, constituti a Capitulo pratensi ad reformandum dictum Hospitale de rectore, cum ad Capitulum pratense spectet electio rectoris dicti loci, tam de consuetudine, quam de iure, habito diligenti consilio, ipsius Hospitalis et familiae consensu, scilicet Micaelis Bonaccursi, Buraecti et Consilii. Riche Adalasia ed Melioris et aliarum que ibi erant requisite de eligendo Juvannellum de porta Fuia in rectorem dicti Hospitalis, ad honorem Omnipotentis Dei et Beate Mariae Virginis et beati Barnabae Apostoli etc., et ad honorem omnium benefactorum dicti Hospitalis, predictus presbiter Joannes et Rodulfinus, vice Capituli pratensis, elegerunt in Rectorem dicti Hospitalis, etc.

Actum Prati de foris, in ecclesia dicti Hospitalis; presentibus Ricevuto quondam magistri Mainecti et Jacobo barberio et Nicolaus de la Gricchia not.

III.

Ma nel 1253 il Consiglio Generale, a proposta di messer Giovanni da Pescarolo potestà della Terra, si eleggeva uno Spedalingo al governo dello Spedale dei poveri fuori della porta Fuia, (e fu Buonavia pinzochero), che lo amministrasse in nome del Comune. (1) E da quell'anno incomincia la serie dei documenti che provano l'ingerenza più diretta del Comune nell'amministrazione de' nostri Spedali; serie non mai interrotta fino a questi giorni, in cui alla Deputazione Provinciale Fiorentina è piaciuto di decretare, che il Consiglio Municipale di Prato non può, non deve ingerirsi nell' amministrazione dello Spedale. Ma

(1) Vedi il DOCUMENTO sotto il N. II.

volendo, per quanto sarà possibile, serbare una certa brevità a questa Memoria, mi limiterò a citare alcuni degli atti più importanti dei secoli XIII, XIV e XV.

Prima di tutto ricorderò una provvisione di Uberto capitano e degli Anziani, con la quale danno licenza al predetto Buonavia rettore dello Spedale, di vendere un pezzo di terra per un annuo fitto. (1) Nè vuol tacere di una bolla di fra Ugo prete cardinale del titolo di santa Sabina, indirizzata nel 1257 al Potestà, Capitano e Consiglio del Comune; dove, pregatone dagli ambasciatori pratesi, dichiara di assumere la protezione dello Spedale. (2)

Trovo nel 1292 che il Comune concedette licenza a Mazzeo Spedalingo dello Spedale di porta Fuia, di comprare una presa di terra posta nei confini di Mezzana, e lo autorizzò a darla in affitto. (3) Poi nel 93 una provvisione del Consiglio determina che *ser Arrigus Iacobi Guizzelmi, ser Arrighettus Rustichelli et ser Dietaiuti de Magho, et quilibet eorum, possint agere et petere et exigere nomine Hospitalis pauperum Misericordie portae Fuiæ, et pro ipso Hospitali, omnia debita, redditus et pre-tensiones, iudicata relictæ et petitiones, tam in pecunia quam in aliis rebus, ed omnia alia bona, res ed iura ipsius Hospitalis pertinentes, ab omnibus et singulis personis terre Prati et districtus, tam secularibus quam ecclesiasticis, et quod nulla persona possit eis obicere vel opponere etc.* (4)

(1) Cartapecora già appartenente agli Spedali, ora nell'Archivio Centrale di Stato in Firenze.

(2) DOCUMENTO sotto il n. III.

(3) Cartapecora esistente nel ricordato Archivio.

(4) Cartapecora della Propositura, ivi.

Nè abbiamo solamente atti del Comune per la nomina degli spedalinghi, per la vendita o compra dei beni, e per l'esazione delle rendite; ma se ne potrebbero citare non pochi, co' quali si autorizzano i lasciti: come, ad esempio, la provvisione del Capitano e degli Otto Gonfalonieri di Giustizia, in data de' 19 di gennaio 1297, per mezzo della quale è concessa licenza a Pietro di Gherardo di donare *inter vivos* allo Spedale un pezzo di terra nei confini della villa di Tavola. (1)

Nei secoli XIV e XV sono anche più frequenti le provvisioni del Consiglio, che concernono al nostro Spedale: perlochè mi è forza registrarne solamente alcune. E prima, quella de' 27 di aprile 1322, con cui fu data facoltà a Naldino Spedalingo di accogliere nella casa dei poveri infermi donna Rosa, vedova di Cambio di Grazia, con certe condizioni, e a ricevere una donazione di alcuni beni da Lapo di Gherardo, de' quali si riservava l'usufrutto sua vita durante; e l'altra, che non meno importa, de' 14 di ottobre 1375, con la quale fu eletto ser Filippo di Tedaldo da Prato in rettore dello Spedale, concedendogli di condurvi anche la moglie. (2) Ma importantissimo sopra gli altri documenti è l'Inventario dei beni mobili e immobili dello Spedale, fatto nel 1354 da Pietro di Giovanni da Prato notaro, per commissione e mandato degli Otto Difensori del popolo e del Gonfaloniere di Giustizia; poichè non so qual'atto possa provar meglio il padronato del Comune. (3)

(1) Si legge tra i DOCUMENTI sotto il N. IV.

(2) Cartapeccora nell'Archivio di Stato.

(3) Sono otto carte in foglio membranaceo tutte scritte. L'Inventario è mutilo, e ne riporto il principio tra i DOCUMENTI, sotto il N. V.

E sotto l'anno 1442, a' 28 di giugno, abbiamo una provvisione del Consiglio; ond'è concesso al rettore Michele di Giovannino di Sandro, d' avere due Consultori nei negozi dello Spedale; dovendo (così egli si esprime) *ad fare molte cose et ad muovere certe liti per acquistare et difendere le ragioni di detta casa et Spedale.* Nel qual documento è da osservare, che egli si chiama *Spedalingo et rettore PER LO COMUNE DI PRATO, dello Spedale della Misericordia DI DETTO COMUNE;* e che il Consiglio lo riconosce nella provvisione *rettor et gubernator PRO COMUNI PRATI,* in nome del quale amministrava il predetto Spedale. (1) E in esecuzione di quanto aveva deliberato il Consiglio, circa alcuni mesi dopo, gli Otto Difensori del popolo e il Gonfaloniere di Giustizia nominarono i due consultori nelle persone di Paolo del fu Stefano de' Torrigiani dottore in Legge, e di ser Michele del fu Michele de' Migliorati notaro. (2)

IV.

Dal 1500 in poi stette sempre nel Comune l'amministrazione degli Spedali, eleggendone esso i rettori, i governatori e i commissari; compilandone gli Statuti; rivedendone le ragioni, e disponendo con speciali provvisioni pel miglior governo di essi. Mi dispenso da qualsiasi citazione perchè basta aprire i Diurni. Ricorderò solo, che per antichissimo costume soleva il Magistrato recarsi ogni anno agli Spedali della Misericordia e del Dolce, ne' giorni in cui

(1) Vedasi il DOCUMENTO di N. VI.

(2) Tra i DOCUMENTI, al N. VII.

ricorrevano le festività de' santi Protettori, per segno di dominio. E il buon Miniati, che scriveva nel 1594, ricorda i *pasti* che ne' dì di san Barnaba e di san Silvestro si facevano dai governatori e dagli operai degli Spedali della Misericordia e del Dolce a' Magistrati ecc. *per recognizione di patronato di detta Comunità sopra detti Spedali.* (1) E il conte Giuseppe Casotti descrive nel suo *Lunario storico dell'anno 1721* (2) la cerimonia che nel giorno di san Barnaba (era stato soppresso fino dal 1554 l'altro Spedale del Dolce) si eseguiva nello Spedale della Misericordia. Ecco le sue parole:

« Per essere la festa di s. Barnaba, uno dei Santi »
» tutelari degli Spedali di Prato, il Magistrato supremo »
» che n'è il padrone, va in questa mattina, secondo un »
» antichissimo uso, che si trova enunciato per consueto »
» fino ancora nel 1378, a esercitare quell'atto di pa- »
» dronanza sopra quel luogo, che consiste nel passeg- »
» giare dopo la messa cantata, alla quale il detto »
» Magistrato assiste, alcune stanze terrene e il cortile, »
» portandosi alla stanza dell'udienza, dove da uno scuo- »
» lare della Scuola maggiore si recita un breve di- »
» scorso, in commendazione sulla pietà che si esercita »
» in quel luogo, e di chi l'ha beneficato, e si stipula un »
» solenne contratto dell'antico dominio e padronato del »
» pubblico sopra degli Spedali; in riconoscenza di che »
» si presenta dal Proposto degli operai al Proposto dei »
» Priori, un libro e alcune chiavi; nel quale atto di

(1) *Narrazione e disegno della Terra di Prato di Toscana*, pag. 400 dell'edizione originale. In Firenze, presso Francesco Tosi, 1596.

(2) Manoscritto già citato.

» presentare e di restituire il detto libro e le dette chiavi,
» passa un piccol complimento fra i suddetti Proposti. »

Al 1378 fa risalire il Casotti questo costume, ma io lo trovo praticato qualche anno innanzi: (1) tuttavia per non perdermi in ricerche che non importano al nostro proposito, riporterò la rubrica intitolata: *FESTA DI SANTO BERNABA*, che si legge nei nuovi *Statuti di tutte le Case pie della Terra di Prato*, compilati nel giugno del 1545. (2)

« Per esser consueto la mattina di santo Bernaba,
» quale è la festa dello Spidal della Misericordia, vadino ad
» offerta l'offitio delli spectabili Octo per far la reco-
» gnitione del patronato. Si declara ch' al modo consueto
» vadino la mattina, et si tenghino le botteghe serrate;
» et faccisi loro la collichione consueta, senza far altri
» desinari, nè alli Octo, nè alli Ministri di detti Hospi-
» tali; ma in quel cambio et ricompensa, si dia all'of-
» fitio delli Octo lire ventotto. Et la prima domenica
» dopo sacto Bernaba faccia l'offitio delli Octo il desi-
» nare, et etiam alli Ministri del palazzo, et alli offitiali
» dell' Hospedale della Misericordia ».

V.

E poichè mi avvenne di far parola degli Statuti, permettetemi, o Signori, di tenervene breve discorso, per scender quindi a parlare dei Regolamenti e dei Motuproprii del Principe, che a quelli si ricollegano.

(1) Diurni del Comune.

(2) Nell' Archivio degli Spedali riuniti, è una copia di questi Statuti, fatti die XII iunii MDXLV, e scritti in pergamena da Onofrio de' Milanese di Prato.

Forse non prima del 1404 furono compilati dal Comune particolari statuti o ordinamenti per gli Spedali; perchè innanzi a quel tempo non ne trovo traccia nei Diurni. Al buon governo di essi supplivano in parte gli statuti del Comune, in parte le provvisioni del Consiglio Generale, degli Otto Difensori del popolo e del Gonfaloniere di giustizia, che ne' vari casi deliberavano, vuoi a richiesta dei governatori, vuoi per propria iniziativa. È però certo che questi ordini o statuti de' 4 di maggio 1404, furono compilati per mettere un freno ad alcuni gravi abusi che si erano introdotti nell'amministrazione degli Spedali, e dopo la nomina di due nuovi rettori o spedalinghi, a' quali fu fatta giurare la piena osservanza dei medesimi.

Questi ordini si compongono di diciassette rubriche; ma riporto fra i DOCUMENTI soltanto il testo delle rubriche quarta e quinta. E nella prima fu stabilito, che i rettori e governatori non potessero accettare vitalizi per conto dello Spedale, senza espressa licenza del Potestà, dei signori Otto difensori del popolo, del Gonfaloniere di giustizia, dei loro Collegi, e del Consiglio generale della Terra; e pari licenza o facoltà si richiedeva eziandio per vendere, alienare e permutare beni del pio Istituto, come era disposto nella successiva rubrica. (1)

Dopo tali riforme, pare che l'amministrazione fosse tenuta bene; e poichè erano così frequenti i lasciti e le donazioni di cittadini, lo Spedale prosperò moltissimo, fino a che un grave infortunio, che all'entrare del se-

(1) Vedi i DOCUMENTI sotto il N. VIII.

colo XVI desolò la nostra città, non ridusse questa, come tutte le altre Case pie, in miserabilissima condizione. Voi intendete che io parlo del Sacco! È notissimo per le istorie, come rotto l'esercito della lega dai Francesi a Ravenna il giorno di pasqua del 1512, e rimastovi prigioniero il cardinale Giovanni de' Medici, ch'era legato di papa Giulio II nel campo dei collegati; gli riuscisse scampare, e con le milizie avanzate alla rotta muovere verso Firenze, donde era stata bandita la sua famiglia, per farvi novità. La risoluzione de' Fiorentini di resistere, per non ricadere sotto la signoria de' Medici, fece mutar disegno ai capi di quelle masnade, che vennero sopra la terra di Prato, e presala senza molto contrasto, la posero a fil di spada. Rifugge l'animo dal ricordare la ferocia di quei soldati. Più di cinquemila pratesi rimasero morti; (1) altri fatti prigionieri, pagarono taglie esorbitanti. (2) Gravi danni n'ebbero a risentire le Case pie, e particolarmente gli Spedali: e se rimasero aperti dopo il tremendo eccidio, fu necessario chiuderli nel 1537, perchè, diminuite l'entrate, si erano caricati di debiti. (3) Circa otto anni dopo, cioè nel 1545, per decreto del duca Cosimo, e per opera di Lapo di Bartolommeo del Tovaglia potestà di Prato, furono riaperti; e sono di quell'anno gli statuti per tutte le Case pie, già da me ricordati.

(1) Guicciardini. *Storia d'Italia*, lib. XI, cap. II. — Vedi i Documenti del Sacco, pubblicati dal prof. Atto Vannucci nell'Archivio Storico Italiano.

(2) Nell'Archivio del Comune, esiste una piccola filza con alcune dichiarazioni delle taglie pagate agli Spagnoli da vari pratesi.

(3) Diurni del Comune.

I quali rimasero in vigore fino al 1776; e sebbene emanati sotto il Principato, serbarono al Comune il diritto di amministrare gli Spedali, leggendovisi quanto appresso:

« Poichè *antiquissima auctorità è nel Comune di Prato, et per le scritture appare*, che la Deputazione delli Spedalinghi si aspetti al Comune di Prato, per el quale sarà dichiarato, per ordine di sua Excellentia, nello squittinio fatto in detta Comunità, si intenda tenere e custodire detti Luoghi *per il Comune di Prato, non vendere, nè alienare, nè a lungo tempo concedere ec.* ».

E più sotto: « Tutti e' muramenti da farsi nelle case di detti Hospitali, si debbino stanziare per partito delli Operaii, et non possino far muraglia senza lor partito; et quando fusse muraglia qual passasse ducati cinquanta, se n' habbia haver licentia dal Consiglio Generale . . . Non possino detti Operaii, nè Governatore, o altri Ministri di detti dua Hospitali (Misericordia e Dolce) insieme, di per sè, in modo alcuno, nè sotto alcun quesito colore achattar danari, nè acceptar depositi ec . . . senza licentia del Consiglio Generale ».

Nel capitolo poi dei Ragionieri, dopo di avere indicato il modo della loro nomina, e come debbano rivedere le ragioni e fare il rapporto, si statuisce:

« Il quale rapporto si faccia alla presentia del magnifico signor Potestà, quale per li tempi sarà in Prato, rogato per mano del Cancellieri, quale intervenga come Ragioniere per vedere se hanno osservato li ordini. Et infra diecii giorni alhora prossimi, tali rapporti si tenghino alla presenza del magnifico Potestà, specta-

» bili Octo , dodici Collegi et venerabili Capitani in
» sufficiente numero congregati , come è solito ; et vin-
» cendosi per li dua terzi , aprobandosi per tal partito,
» vaglia et tengha tale rapporto ; andando a partito tante
» volte , quante dispone l' Ordine perpetuo , capitoli V
» et VIII ». E l'ordine perpetuo al Capitolo ottavo, dopo
avere stabilito come si debbono eleggere i Ragionieri delle
Case pie , prescrive : « . . . sia tenuto et deba decto
» Cancellieri , socto decta et infrascripta pena , infra tre
» di da poi che gli sieno stati dati o appresentati tali
» rapporti , o alcuno di quelli per decti Sindichi et Ra-
» gionieri , darli et presentarli ad l' officio degli Octo et
» Gonfaloniere di iustitia di decta Terra di Prato. E' quali
» Octo et Gonfalonieri d' iustizia , siano tenuti et debino,
» socto la medesima pena , ad qualunche di loro , et
» per ogni volta infra dodici di da poi che haranno hauti
» tali rapporti , uno o più , far ragunare l' officio de' Ca-
» pitani di parte Guelfa , et l' officio de' Dodici di detta
» Terra di Prato in sofficiente numero , qualunche di
» decti officii una volta o più , et come parrà loro infra
» decto tempo. Et fra decti Octo et Gonfaloniere , Capi-
» tani et 42 così ragunati , si proponghino et mandinsi
» ad partito ogni rapporto di per sè , perchè sieno apro-
» vati come ragioni ben rivedute et rapporti ben facti » .

E basti il già detto intorno agli statuti , rimanendo
abbastanza chiarito che il diritto del Comune nell' ammi-
nistrare gli Spedali , è ammesso e direi consacrato , anche
dagli ordini emanati sotto il governo de' Principi assoluti
di casa Medici.

VI.

Imperocchè è ormai tempo che parli del Regolamento del 4 di settembre 1776, sul quale la Deputazione Provinciale (con quanto accorgimento lascio che altri ne giudichi) ha fondato il suo decreto de' 30 d'aprile di quest'anno, con cui nega al Consiglio Comunale qualunque *ingerenza diretta, di qualsiasi natura, nell'amministrazione degli Spedali.*

Veramente non so rendermi ragione dei motivi che mossero la Deputazione a ritenere tuttavia in vigore quel Regolamento, che il Comune non accettò, ma subì da un Principe assoluto; perchè se quel Regolamento non fu abrogato da posteriori disposizioni legislative, deve necessariamente aver vigore eziandio il Motuproprio, che lo stesso Pietro Leopoldo emanò a' 20 di marzo 1778, per restituire al Comune l'autorità che gli competeва sugli Spedali, e che con manifesta ingiustizia aveva avocata a sè soli diciannove mesi innanzi. Ecco come si esprime quel Motuproprio:

« Sua Altezza Reale, coerentemente al sistema felicemente introdotto nell'amministrazione dei Luoghi pii del Granducato, *dependentemente dalle rispettive Comunità, e dalle persone che devono avere il maggiore interesse per il loro migliore regolamento, vuole che dal dì 4 maggio prossimo, in luogo della dipendenza che avevano dal Bigallo, dipendino dalle Comunità rispettive in cui sono situati li Spedali* ».

« 4.º della Misericordia e Dolce di Prato ».

Poscia, dopo avere enumerati altri otto Spedali di Toscana, dopo aver confermati i Regolamenti speciali già emanati, stabilisce: « E quanto al servizio interno » e economico dei medesimi, il Sindaco, a cui spetti il » Dipartimento dei Luoghi pii, *sentite le Comunità e chi » altro occorra, proporrà l'occorrente ».*

Ed è, o Signori, per questo Motuproprio che il Consiglio Comunale ha, dopo il detto Regolamento, continuato a ingerirsi nell'Amministrazione degli Spedali; perchè se quel Regolamento vuolsi tuttora vigente, anche il Motuproprio lo è, come quello che, al pari dell'altro, è una disposizione speciale, che determina l'organismo e il modo di esistere degli Spedali; nè la Legge sulle Opere pie ha nulla innovato.

Ma certo non mancherebbero ragioni per dubitare della esistenza e valore del Regolamento e successivo Motuproprio come statuto organico degli Spedali; e ciò non per le disposizioni della ricordata Legge sulle Opere pie, che anzi restituì a tutte le Istituzioni il loro modo naturale e proprio di esistere, a forma dei Regolamenti e delle consuetudini; sibbene in forza delle Leggi emanate dal 1818 in poi per il governo e regolamento degli Spedali del già Granducato, e cioè per le Istruzioni de' 17 di febbraio 1818, e per il Motuproprio de' 6 di luglio 1843. Questi ordini, come è noto, modificarono sostanzialmente il fine particolare dei vari Spedali; fecero nuove disposizioni per l'uniforme governo e reggimento dei medesimi, fino a provvedere al modo di eleggere i rettori, gli impiegati e gli inservienti. Ma dopo gli avvenimenti che precedettero quegli ordini e dopo la promulgazione

di essi, ben poco rimase dei Regolamenti speciali dell' Opere pie emanati da Leopoldo I, e del nostro restano soltanto le disposizioni concernenti gli obblighi e i doveri di alcuni impiegati: per la qual cosa può dirsi, che se il Regolamento ha vita tuttora, non può essere che un Regolamento amministrativo e disciplinare con tutti i cambiamenti approvati dal sovrano Rescritto de' 7 di giugno 1844.

La nuova Legge sulle Opere pie trovò gli Spedali della Toscana in una condizione diversa dagli altri Istituti di beneficenza, perchè mentre questi ultimi avevano uno speciale statuto organico, con cui si governavano, il governo e reggimento de' primi era determinato con una Legge generale a tutti, che fu abrogata con l'ultima Legge de' 3 d' agosto 1862. E poichè questa restituì (come ho detto) ai singoli Spedali il loro modo di esistere, stabilito dagli atti di fondazione, o dai regolamenti e consuetudini rispettive; deve ritenere, o che sieno tornati ad aver vigore, come statuti organici di queste Istituzioni, i Regolamenti Leopoldini, aboliti dalle Leggi del 48 e del 43, o che l' Opera pia abbia invece riacquisitato quel modo di governo e di amministrazione che ebbe nei primi tempi della sua fondazione, e pel corso di vari secoli; modo che può dirsi tradizionale e consuetudinario. Ma in qualunque caso il diritto nel Municipio di amministrare lo Spedale è palese, è incontrastabile; poichè, nel primo caso trova il suo appoggio nel Motuproprio del 1788, nel secondo, non può impugnarsi l'esercizio attivo del padronato per oltre sei secoli, che ho già dimostrato con autentici documenti.

VII.

Ma si dirà : la Legge sulle Opere pie de' 3 d'agosto 1862 non dà ai Consigli Comunali facoltà d'ingerirsi nell'Amministrazione degli Istituti di beneficenza, non potendo essi che provocare dalle Autorità superiori le modificazioni agli Statuti vigenti, riconosciute necessarie per il variare dei tempi, e sorvegliare in genere sul buon andamento degli Istituti medesimi.

Nè io vorrò negare cosa così evidente, della quale la Deputazione Provinciale ci ha ammaestrato. Tuttavia ardisco oggi asserire che anche la Legge sulle Opere pie ci sta in favore. Imperocchè l'Art. 4 dispone : « L'Amministrazione delle Opere pie è affidata ai corpi » morali, consigli, direzioni collegiali e singolari, istituiti » *dalle rispettive tavole di fondazione, o dagli speciali* » *Regolamenti in vigore, o da antiche loro consuetudini* » ec. ». Al quale combina anche il disposto dell'articolo 33 » che dice: « Nelle provincie Toscane le amministrazioni » esistenti saranno conservate, a norma dell'Art. 4 ec. ».

Ora mi sembra d'aver abbastanza provato con fatti documentati, che le antiche consuetudini, gli Statuti e i Regolamenti, non meno che gli atti di fondazione, investono il Comune del diritto d'Amministrare gli Spedali; laonde non v'ha alcun dubbio, che anche a tenor di quella Legge, il Consiglio può e deve continuare a ingerirsi nell'Amministrazione di un Istituto, che da oltre sei secoli si è mantenuto sotto la sua dipendenza. Che se oggidì i Regolamenti non corrispondono più alle esi-

genze de' tempi nuovi, ben fece la Deputazione Provinciale a sollecitare una riforma; ma certo non doveva in pari tempo porre in mezzo una questione vitalissima, perchè questa ritarda necessariamente la compilazione del nuovo Statuto organico.

VIII.

Concludendo: mi pare che voi dobbiate insistere per l'approvazione di quanto deliberaste a favore de' Medici e de' Chirurghi nella seduta de' 23 di febbraio di quest'anno: imperocchè abbondano argomenti e ragioni, che valgano a persuadere la Deputazione Provinciale Fiorentina; la quale annullò la nostra deliberazione, non perchè le sembrasse ingiusto o mal fondato quel meschino aumento di stipendio a carico degli Spedali; ma solamente perchè le parve che il Consiglio avesse ecceduto nelle sue competenze. Se però, con un atto di giustizia, riconoscesse nel Comune il diritto d'ingerirsi nell'amministrazione dell'Opera pia, (illuminata ora dai documenti che le poniamo sott'occhio); è naturale che anche l'aumento di stipendio a' Medici e a' Chirurghi sarebbe da lei approvato. Questo dunque domandiamo alla Deputazione Provinciale, prima di ricorrere al Governo del Re; affinchè non si dica che noi manchiamo di quei riguardi che pur le si debbono: e quando la sua risposta fosse contraria, allora non potrà dolersi, se invocheremo l'appoggio e la giustizia del Governo per mantenere integri i nostri diritti.

DOCUMENTI

(1253-1404.)

N.º I.

(19 marzo 1512.)

In Dei nomine, amen. Anno Domini, incarnationis eiusdem millesimo trecentesimo duodecimo, indictione undecima, die nono decimo mensis marzii. Actum Prati in sacrestia loci Fratrum sancte Marie de Carmino; presentibus fratre Franceschino florentino, fratre Andrea florentino; fratre Iacobo de Pistorio, fratre Martino de Prato, fratre Salvestro florentino, fratre Bernardo et fratre Vincentio de Prato, ordinis carmellitarum, nunc conventualibus dicti loci de Prato, testibus ad haec omnia vocatis et ab infrascripto testatore rogatis.

Segnorellus quondam Martini porte Capitis pontis de Prato, sanus per gratiam Ihesu Christi mente, sensu et corpore, suarum rerum et bonorum omnium dispositionem per presens nunchupativum testamentum sine scriptis in hunc modum facere procuravit. In primis quidem, inter alia legata et relicta que in dicto testamento fecit, legavit Fratribus minoribus de Prato, pro missis dicendis pro anima sua, solidos quadraginta denariorum etc. Item, iure istitutionis et legati, reliquid domine Marie filie dicti testatoris ad usufructandum, gaudendum, habitandum et tenendum toto tempore vite ipsius domine Marie, cum infrascripta conditione, infrascripta bona et res ipsius testatoris, videlicet. In primis, quandam domum cum curia, orto et resedio, positam Prati in Burgo dicte porte Capitis pontis, in Calemala, quibus domui, curie, orto et resedio ad unum se tenentibus, a primo et secundo via, a tertio heredes Tendini Mellioris, a quarto Pierus domini Convenevolis, Vannes olim Nesti, Guiduccius Mercatuccii et domina Gina: item, quandam presam terre etc.: hac

conditione apposita per dictum testatorem in omnibus suprascriptis dicte domine Marie relictis; videlicet, quod post mortem dicte domine Marie sue filie predicta domus, curia, ortus, resedium, terre et omnia alia supradicte domine Marie relicta remaneant et sint ad usum pauperum et miserabilium personarum in hac forma, videlicet: quod in dictis domo, curia et resedio fiat et construatur quoddam Hospitale de fructibus et redditibus dictarum terrarum in quo recipiantur et Hospitentur pauperes et infirmi, perhegrini et indigentes; quod hospitale et omnia alia supra relicta dicte domine Marie sue filie, post mortem dicte sue filie, gubernentur, teneantur et tractentur ad usum pauperum perigrinorum et infirmorum et indigentium, ut dictum est supra, pro anima dicti testatoris, per Comune Prati et per illum vel illos rectores et gubernatores, unum vel plures, quem vel quos Comune Prati predictum elegerit ad predicta tractandum et gubernandum etc. Item, legavit domine Meldine, et Diambre filie olim Guccii de Cavalliano eius nepoti, famulis suis, donec stare et morari voluerint pro servitilibus et famulis dicte domine Marie sue filie, habitationem et redditum domus et resedii dicti testatoris, et victum et vestitum, secundum quod videbitur domine Marie eius filie suprascripte. Et si eveniet quod dicte eius famule vel aliqua earum viverent ultra dictam dominam Mariam, et vellent morari ad servitium pauperum existentium in domo suprascripta dicti testatoris et in Hospitali in dictis domo et resedio fiendo, tunc in eo casu, donec ad dictum tale servitium steterint, legavit eis et cuilibet earum habitationem et redditum dicte domus et resedii et Hospitalis in eis fiendi, et etiam victum et vestitum, secundum quod videbitur rectori et gubernatori dictarum domus, resedii et Hospitalis pro tempore esistenti. Et hanc suam ultimam voluntatem asseruit esse velle, quam valere voluit iure testamenti; quod si iure testamenti non valeret, valeat saltem iure codicillorum et cuiuslibet alterius ultime voluntatis. Et voluit hoc testamentum omnibus aliis eius testamentis et ultimis voluntatibus prevalere, non obstantibus aliquibus verbis derogatoriis in eis contentis hic non specificatis et dictis etc.

Ego Coppia olim Pandolfi de Prato, imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius, predictis omnibus interfui eaque omnia rogatus a dicto testatore publice scripsi.

(Archivio di Stato in Firenze; Diplomatico, provenienza degli Spedali di Prato.)

N.º II.

(8 marzo 1255.)

Anno dominice incarnationis millesimo ducesimo quinquagesimo tertio, indictione duodecima, die octavo exeunte martio. In Prato, in ecclesia plebis sancti Stephani; presentibus Bericevuto notario et Cite precone Comunis, rogatis testibus. Convocato et congregato Consilio generali et maiori consullum, militum, iudicum et mercatorum, ancianis populi, consilio quadraginta conciliariis populi, rectorum arziim, octo virorum pro porta, ipsi consilio adito per campanam more solito. In quo concilio dominus Iohannes de Pescarolo, tunc Dei gratia Prati potestas, surrexit et proposuit postulavit quid eis placet de eligendo et cogendo unum hospitalerium qui presideat . . . Hospitali pauperum . . . extra portam Fuiam. Gualfreducius Vocis in ipso consilio surexit et arengando consuluit quod Bona . . . pinzocarus eligatur . . . pro Comuni Prati, qui presideat ipsi Hospitali, et cogatur pro predicto Comuni stare ipsi Hospitali, et facere et procurare facta ipsius Hospitalis.

In reformatione dicti Consilii facto partito per Potestatem, volto et revolto, secundum formam capituli Constituti, presentibus ancianis et volentibus, placuit maiori parti dicti Consilii et etiam quasi omnibus dictum dicti Gualfreducii suprascripti.

Ego Gherardus Portenarius, notarius imperatoris Frederici et tunc dicte Potestatis et Comunis Prati notarius, predictis interfui et hanc cartam rogatus suscripsi.

(Archivio di Stato in Firenze; Diplomatico, provenienza degli Spedali di Prato.)

N.º III.

(30 maggio 1257.)

Frater Hugo, miseratione divina tituli sancte Sabine presbiter cardinalis, dilectis sibi in Christo dominis Potestati et Capitaneo Pratensium, Consilio et Comuni, salutem in Domino. Cum pia et religiosa loca largo caritatis sinu debeamus amplecti, ea maxime cupimus prosequi favore gratie spetialis in quibus vigent misericordie opera et exhibentur obsequia caritatis. Hinc est igitur quod ambasciatoribus vestris ex parte vestra poscentibus Hospitale quod de Misericordia dicitur, positum extra murum

castri vestri, in loco qui dicitur Gricignano, in nostrum patrociniū suscipere curaremus; eisdem sollempnibus nuntiis vestris pium prebentes assensum, Hospitale ipsum, cum familia et bonis ac iuribus ipsius, in nostrum patrociniū ex nunc suscipimus et tutelam; universitatem vestram et singulos de universitate rogantes, quatenus predictum Hospitale cum familia et bonis suis taliter, intuitu Dei et nostri amoris gratia, recommendatum habere velitis, ut nullam deinceps sub nostro patrociniū substineat molestiam vel iacturam; scientes quod quidquid Hospitali prefato inquietationis et molestie de cetero fieret, seu etiam gratiae vel favoris, persone nostre proculdubio reputabimus esse factum. Insuper suadentes et omni qua possumus affectione rogantes, ut sicut nos hactenus peregissemus conpertum est, circa conservationem et promotionem saepe dicti loci taliter intendatis, ut ibidem floreat caritas, augeatur devotio et pietatis subsidia in eo possint habundatius ministrari, ac per hoc mercedem a Deo recipientes eternam, nos etiam vobis artius obligetis. In cuius rei testimonium presentes litteras nostri sigilli pendentis munimine duximus roborandas.

Datum Florentie, anno Domini MCCLVII, III kalendas iunii.

(Archivio di Stato in Firenze; Diplomatico, provenienza degli Spedali di Prato.)

N.º IV.

(19 gennaio 1297.)

In nomine Domini, amen. In libro reperitur stantiamentorum, ordinatorum, provisionum et aliarum scripturarum, facto tempore domini Indini honorabilis potestatis et domini Piccardi honorabilis capitanei; et infrascriptorum Octo et gonfalonerii iustitie terre Prati; et scripto per me Lapum filium Nelli notarium et nunc scribam dictorum Octo et gonfalonerii, sub anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo septimo, indictione undecima, pro duobus mensibus proxime venturis, videlicet mensibus januarii et februarii.

Die decimanona mensis januarii.

Dominus Piccardus honorabilis capitaneus terre Prati, Octo et gonfalonerii iustitie, convocati et congregati in domo nova Comunis Prati, ubi fiunt consilia pro Comuni, dederunt parabolam et licentiam Petro Gherardi dandi et donandi inter vivos ser Mazzeo hospitalario Misericordie, recipienti pro dicto Hospitali, unam petiam terre pesitam in confinibus

ville de Tavola, loco dicto Citerna; cui primo et secundo, via; tertio, ser Baldanza notarius; quarto, heredes Cioris Bendugi, vel si qui sunt veriores confines: et etiam licentiam dederunt dicto ser Mazzeo ipsam terram recipiendi ab eo Petro pro dicto Hospitali et pauperibus dicti Hospitalis in donationem inter vivos.

Ego Lopus filius Nelli, iudex ordinarius et notarius, predictis omnibus interfui, eaque omnia suprascripta publicavi et scripsi.

In nomine Domini, amen. Millesimo ducentesimo nonagesimo septimo, indictione undecima, die xviii ianuarii. Actum Prati, ante Hospitale Misericordie pauperum; presentibus ser Arrighepto Rustichelli, Michuccio Nicolai, Vanne Contesse, Franco Sbrigati et presbitero Vitale rectore dicti Hospitalis, testibus rogatis ad hec. Petrus q. Gherardi et domina Riquardata eius uxor, primo certificata per me notarium infrascriptum de suis iuribus dotalibus et etiam esse infrascriptam rem sibi pro dotibus obligatam, ambo simul maritali consensu, pro remedio eorum animarum, dederunt, tradiderunt et donaverunt pure libere simpliciter et inrevocabiliter inter vivos iure proprio imperpetuum ser Mazzeo hospitalario Hospitalis Misericordie, recipienti pro dicto Hospitali et pauperibus dicti Hospitalis, unam petiam terre positam in confinibus ville de Tavola, loco dicto Citerna; cui primo et secundo, via; tertio, ser Baldanza not.; quarto, heredes Cioris Bendugi, vel si qui sunt veriores confines; ad habendam tenendam et possidendam, et quicquid sibi suis successoribus deinceps placuerit propterea faciendum, cum omnibus et singulis que infra predictos continentur confines, accessibus et decessibus suis usque ad viam publicam, cum omnibus et singulis que habent super se vel in se seu inter se integrum, omnique iure actione usu seu requisitione eis ex ea re vel pro ea re aut ipsi rei modo aliquo pertinentibus. Quam rem idem donatarius se nomine dicti hospitalarii precario nomine possidere constituens donec ipsius rei possessionem acceperit corporalem, quam accipiendi eidem licentiam deinceps omni modo contulerunt, promittentes dicti donatores per se et eorum heredes dicto hospitalario, recipienti pro dicto Hospitali et pauperibus dicti Hospitalis stipulanti, predictam donationem et omnia et singula suprascripta propterea firma et rata habere et tenere et contra non facere vel venire per se vel alios, aliqua ratione vel causa, de iure vel de facto, nec ipsam donationem ingratitudine vel causa aliqua revocare, sub pena librarum xxv den. bon., quotiens contrafactum fuerit totiens dicta pena exigi possit, et semper contractus et omnia suprascripta obtineant firmitatem, et refe-

tione dapnorum, expensarum et interesse litis et extra pro hiis omnibus observandis, in pignore dicto Hospitalario recipienti pro dicto Hospitali omnia eorum bona obligaverunt. Renumpiantes etc. Quibus donatoribus volentibus et confitentibus ego notarius infrascriptus per guarentigiam precepi, secundum formam Statuti Prati, Florentie, Pistorii et aliarum terrarum loquentis de guarentigia, sive non, ut omnia suprascripta observent que superius continentur.

Ego Lopus filius Nelli, iudex ordinarius et notarius, predictis omnibus interfui, eaque omnia suprascripta publice rogatus scripsi.

(Archivio di Stato in Firenze; Diplomatico, provenienza degli Spedali di Prato.)

N.º V.

(1354.)

In Christi nomine, amen. Hoc est Inventarium omnium et singulorum bonorum et rerum, possessionum et domorum Domus pauperum Misericordie de Prato, factum editum et compositum tempore sapientum et discretorum virorum infrascriptorum dominorum Otto defensorum populi et Vexilliferi iustitie terre Prati; et scriptum et copiatum per me Pierum Iohannis de Prato notarium et nunc notarium et officialem Reformationum terre Prati, de ipsorum infrascriptorum dominorum Otto ex Vexilliferi commissione et mandato. Sub annis Domini ab eius salutifere incarnationis anno millesimo trecentesimo quinquagesimo quarto, inditione septima.

Nomina quorum dominorum Otto et Vexilliferi sunt hec, videlicet:

Sinibaldus Locti vexillifer iustitie pro quarterio S. Trinitatis.

Ranuccius Mei	} pro quarterio sancti Stephani	} defensores populi pro mensibus aprilis et may.
Iohannes Landi		
Tanus Benincase	} pro quarterio sancte Marie	
Bartholomeus Iunte		
Franciscus Belli	} pro quarterio sancte Trinitatis	
Ginus Lippi		
Fabene Pacini et	} pro quarterio sancti Marci	
Rodulfus Landini		

In primis, plures domus et habitationes in quibus habitat frater Franciscus rector dicte Domus cum sua familia, et in quibus habitant infirmantes, cum area et quadam presa terre ortate steriorum decem, et quadam alia petiola terre ortate unius starii simul positae Prati in porta Fuia. Quibus omnibus a j. via, ij. heredes olim Monis Mondini et ortus quem tenebat olim Titius G. . . epti, perventurus de proximo ad dictam domum, iij. ser Iohannes Ture, et a iiij. heredes ser Landi Iacobuczii et heredes Benedicti Manecti.

Item, domus Pelegrinarii virorum, posita ibi prope in dicta porta sancte Trinitatis, cum quodam orticello . . .

Item, due domus in quibus lavantur panni et est lavatorium pannorum, et hospitantur pauperes et femine, simul posita in dicta porta sancte Trinitatis ibi prope . . .

Item, alia domus cum quodam fornace et quadam striscia terre . . .

(Archivio di Stato in Firenze; Diplomatico, provenienza degli Spedali di Prato.)

N.º VI.

(28 giugno 1442.)

In nomine Domini nostri Ihesu Christi, amen. Anno ab ipsius salutaris incarnatione millesimo quatuorcentesimo quadragesimo secundo, indictione quinta, die vigesima octava iunii.

Per publicum et generale Consilium Comunis et terre Prati, preconata convocatione, campanaque sonitu more solito congregatum et coadunatum in sufficienti numero, in sala magna palatii populi dicte terre, secundum ordinamenta dicti Comunis et, ut est moris, de mandato spectabilis viri domini Dardani quondam Michaelis de Acciaiuolis de Florentia, pro magnifico et excelso populo et Comune Florentie honorabilis potestatis dicte terre. In quo quidem Consilio interfuerunt sexaginta octo consilarii ex totali et integro numero totius generalis Consilii dicti Comunis, et qui sexaginta octo consilarii totum Consilium et Comune terre Prati representant, et qui et quinquaginta ex eis omnia possunt pro dicto Comuni utiliter providere, ordinare et reformare que potest totum et integrum ipsum Consilium generale et Comune Prati predictum, presentibus, volentibus et consentientibus ac proponentibus egregio

legum doctore domino Michaele quondam Geminiani de Sancto Geminiano vicario et collateralis supradicti domini potestatis, nec non predictis dominis Octo defensoribus populi et Vexillifero iustitie dicte terre Prati, ut est moris et secundum ordinamenta dicti Comunis, servatis omnibus et singulis observandis, lecta, proposita et publicata ac admissa et acceptata fuit infrascripta petitio infrascripti Michaelis Iohannini rethtoris et ghubernatoris domus et hospitalis Misericordie Comunis Prati, cuius petitionis tenor talis est, videlicet: « Dinanzi a voi, M. signori Otto defensori del popolo et Gonfalonieri di giustitia della terra di Prato et a vostri honorevoli Collegi et Consigli opportuni di detta terra, con ogni debita reverentia si dice, narra et expone per parte del vostro fedele et devotissimo figliuolo et servitore Michele di Giovannino di Sandro *spedalingho et rettore per lo Comune di Prato dello Spedale della Misericordia di detto Comune*, che conciosiacosachè esso Michele per se medesimo, ciò è per le ragioni et actioni per lui concesute al detto Spidale et casa della Misericordia, et per altre ragioni et cagioni spectanti et pertinenti alla dicta casa, al presente arebbe ad fare molte cose et ad muovere certe liti per acquistare et difendere le ragioni di dicta casa et Spidale: il perchè veggendosi non molto habile, et havere bisogno di consiglio di ragione, humilmente priegha le vostre reverentie vi piaccia di darli due valenti et intendenti huomini della terra di Prato, co' quali il detto Michele si possa consigliare et conferire nelle cose e casi a lui per detta casa contingenti, et che per lo advenire gli obcorressero o obcorreranno, i quali l'abbino essi et ciaschuno di loro ad consigliarlo, confortarlo et ad aiutarlo nelle cose et casi predetti: et etiandio i predetti due et ciaschuno di loro s'intendino essere et sieno cum pieno mandato, cum consentimento et commissione di detto Michele *spedalingho et rettore predetto* ad poter fare tutte le predecite cose, ad ciò ch'esso insieme cum detti due, o con uno di loro, possino fare le dette cose et ciaschuna d'esse; et similmente i detti due et ciaschuno di loro cum consentimento et commissione predette, le predette cose et ciaschuna d'esse possino fare et exequire, et cosi et altrementi come pare e piace alle vostre reverentie ». Super qua quidem petitione et contentis in ea fuit et est provisum ac solepniter reformatum: Quod, considerato quod Michael Iohannini Sandri *rettor et gubernator predictus pro Comuni Prati venerabilis domus et hospitalis Misericordie dicti Comunis*, ut insuper dicta petitione continetur, pro dicta domo et hospitali Misericordia

cordie multas habeat facere exactiones denariorum et pecunie ac florenorum auri quantitatum, et ad predictas exactiones faciendas et ad illa providenda et procuranda, necessarium sit et opportunum supradicto Michaeli rectori predicto et pro dicta domo et hospitali Misericordie pro predictis omnibus exequendis provideri, de auxilio, consilio et favore, ut omnibus predictis celeri et salutari remedio obcurratur; quod per laudabile officium dominorum Otto defensorum populi et Vexilliferi iustitie dicte terre Prati, et vel per duas partes ex eis, eligantur et deputentur duo valentes homines pratenses secundum societatem, qui sicut premititur eligendi sint et esse debeant cum dicto Michaeli rectore predicto, et qui et quilibet ipsorum secundum eorum puram conscientiam teneantur et debeant videre et diligenter examinare iura dicti Michaelis et domus et hospitalis predicti; et si eisdem videbitur, quod exactio seu creditum domus predictae sit iuridice petendum et faciendum et exigendum, quod tunc et non aliter fiat imprehensa, et causa principietur et moveatur coram potestate Prati et coram potestate Florentie, et alibi ubi fuerit opportunum, et dictis duobus, ut premititur, eligendis videbitur et placebit, expensis dicte domus et hospitalis predicti, et cum eorum consilio et secundum eorum consilium, quelibet causa et querela et quodlibet litigium seu querimonia moveatur et libellus sive petitio quelibet formetur, et alia acta fiant et quelibet causa deducatur actualiter in processum, et finiatur et terminetur bene iuridice et honeste, ac etiam sine litigio, si possibile erit, et sine strepitu et figura iudicii, omnia predicta sequantur, exactiones dicte domus et hospitalis fiant et ordinentur per dictum Michaeli rectorem predictum et syndicum et procuratorem domus et hospitalis predicti, semper cum consilio, consensu et videri dictorum duorum, ut premititur, eligendorum, expensis dicte domus, Et si fuerit necessarium aut dicto Michaeli rectori predicto ac syndico et procuratori dicte domus et hospitalis predicti ipsos duos ut premititur eligendos in socios suos et consultores videbitur et placebit in aliqua causa substituere et subrogare cum omni pleno mandato, et quemlibet ipsorum in solidum et in totum, possit et valeat auctoritate presentis consilii et presentis provisionis vigore, et omni modo, via, iure et forma, et prout et sicut dicto Michaeli rectori, syndico et procuratori predicto videbitur et placebit, secundum consilium et videre dictorum duorum, nihilominus mandato principali dicti Michaelis et qualibet eius auctoritate, in suo robore et validitate manentibus; et generaliter sint et esse debeant

predicti duo ut supra premittitur eligendi autoritate presentis consilii, et presentis provisionis vigore, in omnibus et singulis causis, litibus, questionibus ac controversiis per dictum Michaellem rettorem dicte domus et hospitalis, et nomine dicte domus motis et movendis, et etiam dicto Michaeli ut rectori et gubernatori dicte domus et hospitalis et vel pro dicta domo et ospitali et vel contra dictam domum et hospitale motis et movendis per quemcumque, et vel eidem Michaeli proprio movendis de et super bonis mobilibus et immobilibus, iuribus creditis et actionibus per ipsum Michaellem commissis, in dicta domo et ospitali Misericordie, et vel eidem domui et Hospitali quomodolibet oblatis, datis, concessis et elargitis et vel incorporatis: et maxime sint et esse debeant consultores et coadiutores, informatores et benefactores domus et hospitalis predicti et dicti Michaelis in huiusmodi litibus, causis et questionibus supradictis, et qualibet vel altera ipsarum; nihilominus semper principali mandato et autoritate dicti Michaelis rectoris predicti, ut supra, in suo robore, firmitate ac validitate manente et persistente.

In reformatione et summa cuius quidem Consilii, dato, misso et celebrato solepni et secreto scriptineo et fabas nigras et albas secundum ordinamenta dicti Comunis, victum et obtemptum fuit partitum legitime per quinquaginta duos consiliarios dicti generalis Consilii et in dicto generali Consilio existentes et reddentes eorum fabas nigras pro sic, et in pisside sic repertas, non obstantibus sexdecim ex consiliariis predictis in dicto consilio existentibus et reddentibus eorum fabas albas pro non et sic in dicta pisside repertas pro non; et sic in dicto generali Consilio et per ipsum generale Consilium extitit solepniter reformatum.

(Archivio di Stato in Firenze; Diplomatico, provenienza degli Spedali di Prato.)

N.º VII.

(14 ottobre 1442.)

Anno predicto millesimo quatuorcentesimo quadragesimo secundo, indictione sexta, die quarta decima octobris. Spectabiles et egregii viri domini Otto defensores populi et Vexillifer iustitie terre Prati in simul in palatio populi dicte terre in sufficienti numero congregati ad sonum campane et familiarium requisitionem, ut est moris; advertentes et considerantes quod ad petitionem Michaelis Iohannini Sandri honorabilis rectoris

et gubernatoris domus et Hospitalis Misericordie Comunis Prati per generale Consilium dicti Comunis sub anno predicto, indictione quinta et die vigesima octava iunji preteriti, fait et est solepniter et secundum ordinamenta dicti Comunis, provisum et ordinatum, quod per laudabile officium dominorum Otto defensorum populi et Vexilliferi iustitie dicte terre, et vel per duas partes ex eis, eligantur duo valentes homines de terra Prati secundum sotietatem, et qui sint et esse debeant cum dicto Michaelē ad faciendum et exequendum ea, que in sua petitione et reformatione hedita super eadem petitione et contentis in ea continentur et scripta sunt etc. Et volentes prefati domini Otto defensores populi et Vexillifer iustitie terre Prati ea qua funguntur auctoritate predictis omnibus salutari ac celeri remedio providere; servatis per eos omnibus observandis secundum ordinamenta dicti Comunis; eligerunt, nominaverunt et deputaverunt in consultores et ad interessendum cum iam dicto Michaelē, et ad examinandum iura eius et hospitalis predicti, egregios viros, videlicet dominum Paulum quondam Stefani de Torrigianis legum doctorem et ser Michaelē quondam domini Michaelis de Melioratis notarium, et quemlibet ipsorum, cum omni pleno mandato et cum omni auctoritate, arbitrio et balia eisdem et cuilibet vel alteri ipsorum datis et attributis per dictum generale Consilium, sub anno, indictione et die predictis.

Ego Iacobus quondam filius ser Michaelis Bonagiunte de Sancto Geminiano Vallis Else, districtus Florentie, imperiali auctoritate iudex ordinarius ac notarius publicus florentinus, nec non cancellarius et reformationum scriba populi et Comunis Prati, predictis omnibus et singulis suprascriptis dum sic agebantur interfui, et ea rogatus scribere scripsi, et publicavi propria manu, signumque meum apposui consuetum.

(Archivio di Stato in Firenze; Diplomatico, provenienza degli Spedali di Prato.)

N.º VIII.


(7 maggio 1404.)

4. Item deliberaverunt atque ordinaverunt, officiales praedicti, quod dicti Rectores et gubernatores vel alter eorum non possint, neque valeant modo aliquo, directe vel indirecte, recipere vel acceptare aliquem vel aliquos cuiuscumque status vel conditionis existat, vel existant, in com-

missum vel accomandatum, commissos vel accomandatos dicte domus et Hospitalis absque expressa licentia, deliberatione et mandato domini potestatis, officii dominorum Octo, defensorum populi et Vexilliferi iustitie dicte terre et eorum collegiorum et Consilii generalis dictae terrae tunc pro tempore existentes, aut duarum partium omnium praedictorum. Et si recipient aliquem in commissum, vel aliquos in commissos, et raccomandatos dicti Hospitalis ultra praeter vel aliter, quod pro praesens capitulum sit expressum non valeat nec teneat, et sit irritum et inane et nullius obtineat reboris firmitatem.

5. Item supradicti Officiales deliberaverunt atque ordinaverunt quod, supradicti rectores vel alter eorum non possint neque valeant ullo modo, directe vel per oblicum, vendere, alienare, nec permutare nec alicui compensationis causa tradere vel concedere, bona nec de bonis immobilibus dicti Hospitalis et domus alicui vel aliquibus personae, personibus, loco, comuni, collegio vel universitate, sine expressa licentia, deliberatione et mandato domini potestatis dictae terrae, dominorum Octo defensorum populi, et Vexilliferi iustitiae et eorum Collegiorum et Consilii generalis dicte terre tunc temporis existentes, aut duarum partium omnium praedictorum. Quod si facerent, non valeat et nullius existat substantie vel momenti.

(Archivio del Comune di Prato.)



DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE DI PRIMAVERA.

ADUNANZA TERZA. — *A dì 26 maggio 1869.*

La Seduta è aperta dall'illustrissimo sig. cav. Sindaco a ore 4 1/2 pomeridiane.

Il Segretario fa la chiama nominale, e constatano presenti i Consiglieri ill.mi signori:

Lazzerini avv. Antonio

Gini dott. Gino

Mazzoni avv. Giuseppe

Puggelli Andrea

Campani dott. Giuseppe

Caramelli dott. Vincenzo

Buonamici cav. Ranieri

Giachetti dott. Antonio

Rocchi Fortunato

Pampaloni Martino

Mannelli Giuseppe

Corsini Vincenzo

Canocchi Benedetto

Petrini Luigi

Lazzerini ser Augusto

Pierallini Giuseppe

Guasti Giuseppe

Bandini Girolamo

Pittei Pietro

Sabatini Giuseppe

Gelli Carlo

Martini cav. Antonio

Menabuoni Carlo.

Assenti, quantunque invitati, i Consiglieri ill.mi signori:

Pieri avv. Piero

Coppi Cav. Pietro Iginò

Pacchiani Alessandro

Amadei conte Michele

Bigagli Luigi

Martini cav. avv. Giovanni

Becagli Agostino

Nencini Enrico

Mattei cav. Francesco

Benvenuti avv. Raffaello

Bresci Giuseppe

Gianni Mannucci, già Leo-

Ceccatelli Lorenzo

netti, conte Francesco.

De Pazzi cav. Guglielmo

Veduta la deliberazione della Deputazione Provinciale di Firenze del 30 aprile decorso, relativa alla remunerazione stanziata dal Consiglio Comunale, nell'adunanza del 23 febbraio 1869, a favore dei Medici e Chirurghi condotti, sull'amministrazione dello Spedale della Misericordia e del Dolce, per il più grave servizio prestato al Luogo pio nell'anno 1867;

Veduto il regolamento dello Spedale del 1 settembre 1776;

Veduto il motuproprio del 28 marzo 1778;

Veduto lo statuto delle Case pie di Prato de' 3 giugno 1545;

Veduti gli ordini perpetui della Comunità del 29 aprile 1496;

Vedute le istruzioni per il regime e governo degli Spedali di Toscana del 17 febbraio 1818, ed il motuproprio del 6 luglio 1833;

Vista la Legge sulle Opere pie del 3 agosto 1862;

Udita la Memoria letta dal sig. cav. Sindaco:

Considerando, che la Deputazione Provinciale, con la deliberazione del 30 di aprile, nega la sua approvazione al partito Consiliare del 23 febbraio, perchè ritiene illegale ed eccedente le competenze del Consiglio l'ingerenza che il medesimo esercita nell'amministrazione dello Spedale, e perchè l'aumento di stipendio ai Medici e Chirurghi, già concesso dal Consiglio con deliberazione del 10 gennaio 1867, ed al quale si connette la mentovata remunerazione, non venne approvato dall'Autorità tutoria; nè a legittimarlo valse l'averlo iscritto nei bilanci di previsione dell'Opera pia, rimanendo ciò non ostante l'effetto di detta provvisione sempre subordinato all'intervento della speciale approvazione dell'Autorità suddetta.

Considerando, quanto al fatto della iscrizione nel bilancio del ricordato aumento di stipendio dei Medici e Chirurghi, che questo espediente fu adottato, non per eludere la Legge e l'approvazione dell'Autorità tutoria, ma perchè l'atto fu ritenuto non soggetto alla detta sanzione e compreso nelle facoltà proprie degli amministratori del Luogo pio. E ciò perchè l'Art. 15 della Legge sulle Opere pie del 3 di agosto 1862, che indica gli atti che debbono essere approvati dall'Autorità tutoria, non

parla degli stipendi degli impiegati: nè parve che l'approvazione di questi stipendi fosse implicitamente compresa in quella prescritta per i regolamenti di amministrazione, perchè nessuna disposizione della Legge e del regolamento relativo accenna che in quei regolamenti siano necessariamente da comprendersi i salari degli impiegati dell'Opera pia. D'altronde siffatto espediente, dell'iscrizione di quell'aumento nel bilancio, non avrebbe condotto ad un sicuro risultato, essendo evidente che l'Autorità tutoria ne sarebbe in qualche modo venuta in cognizione, e certamente nella circostanza dell'esame del Rendiconto dell'Opera pia, per disposizione della Legge alla sua approvazione sottoposto. Ne è poi presumibile che una pubblica amministrazione volesse scientemente assumere un provvedimento contrario alla Legge. Se la interpretazione data in questo caso alla Legge fu erronea (come lo dichiara la Deputazione Provinciale nella sua deliberazione) tale avviso servirà di norma per l'avvenire.

Considerando che la giustizia di questo aumento di stipendio parve al Consiglio, ed anche oggi gli sembra, evidente e indiscutibile; sia per la modicità della retribuzione che i Medici e i Chirurghi ricevono dall'Opera Pia, sia per l'aumentato servizio. La modicità della retribuzione la indica il quantitativo della retribuzione medesima, ed è certo che lo Spedale non potrebbe, con la somma che attualmente corrisponde ai Medici e Chirurghi, disporre di un servizio sanitario quale è quello che ha di presente, se il Comune non lo avesse compreso negli obblighi dei titolari delle Condotte. Nè meno evidente è l'aumento di servizio verificatosi a carico di detti impiegati, perchè dall'anno 1865 in poi diverse Comunità limitrofe a questa, per accordi presi col Comune, inviano i loro malati al civico Spedale; ed inoltre dopo cotesta epoca furono nel medesimo aperte infermerie per i cutanei, che avanti mancavano. Nè si dica che le cessate Leggi organiche degli Spedali avevano estese queste istituzioni a beneficio di tutti gli abitanti dell'ex Granducato, e quindi, che l'accrescimento dei malati nello Spedale, per l'accennato motivo, non dia ai Medici e Chirurghi alcun titolo per una

più competente retribuzione, come quelli che, fino dalla loro nomina all'impiego, sapevano di essere tenuti a prestare indistintamente l'opera loro per la cura di tutti i malati, anche estranei al territorio Comunitativo; perchè in fatto le accennate disposizioni legislative altro effetto non recarono per il nostro Spedale, che di privarlo del diritto al rimborso delle poche e rare spedalità somministrate ad infermi non comunisti, e non accrebbero la popolazione delle sue infermerie, non avendo i malati delle limitrofe Comunità avuto mai il costume di profittare della cura sanitaria del civico Spedale. Invece molti comunisti sollevano in quel tempo recarsi nelle loro infermità all'Arcispedale di Firenze, e tale abitudine non cessò se non nell'anno 1866, dopo speciali concerti presi, a tale uopo, fra l'Arcispedale suddetto ed il Comune. Un altro aumento di servizio avvenne poi per la istituzione delle infermerie dei cutanei che per l'avanti non esistevano, ed ancora queste hanno contribuito ad accrescere il numero dei malati nelle sale dello Spedale. Perciò ragione giusta vi era e vi è, di accrescere lo stipendio dei Medici e dei Chirurghi dello Spedale.

Considerando, sulla ingerenza del Comune nell'amministrazione dello Spedale, a torto ritenuta illegale ed abusiva dalla Deputazione Provinciale, che essa conta oltre sei secoli di esistenza, ed è giustificata da atti di fondazione e da una non interrotta serie di documenti.

Considerando in tale proposito, che la Deputazione ha basata la sua decisione sul regolamento dello Spedale del 1 settembre 1776, che ritiene tuttora vigente: ai termini del quale, se il Comune può nominare il governatore e gli altri impiegati, gli operai e i revisori del rendiconto, non è però investito della facoltà di ingerirsi della amministrazione del Luogo pio. Ma al regolamento fa seguito il motuproprio del 28 marzo 1778, il quale restituisce al Comune l'autorità che gli competeva sullo Spedale, e che col citato regolamento il Principe, diversamente da quanto dispose per le altre Opere pie locali, aveva con manifesta ingiustizia e violazione dei diritti del Comune e del

Luogo pio, a se interamente avocata: e se il regolamento vuolsi tuttora vigente, anche il motuproprio lo è, come quello, che al pari dell'altro, è una disposizione speciale determinante l'organismo ed il modo di sussistere del Luogo pio.

Considerando che potrebbe forse dubitarsi se il regolamento ed il motuproprio sopracitati sussistano ancora, ed abbiano valore come statuto organico dello Spedale al seguito delle istruzioni del 17 febbrajo 1818 e del Motuproprio del 6 luglio 1833, che stabilirono un nuovo ed uniforme ordinamento di queste Opere pie, diverso da quello contenuto negli speciali regolamenti, dei quali non rimasero in vigore che ben poche disposizioni d'indole amministrativa e disciplinare. Ma ammessa in ipotesi la decadenza di tali regolamenti; siccome la Legge sulle Opere pie restituì a queste istituzioni il loro modo di esistere, a forma degli atti di fondazione, dei regolamenti o delle consuetudini, sembra doversi ritenere, che a riguardo del nostro Spedale, ritornassero in vigore o i regolamenti Leopoldini suddetti, o quegli ordinamenti e quel modo di governo e di amministrazione che lo Spedale ebbe per lo avanti, fino dai tempi più remoti e della sua fondazione. Tanto però nell'un caso come nell'altro, il diritto del Comune sullo Spedale, la sua ingerenza nell'amministrazione del medesimo, è giustificata; poichè nel primo caso si fonda sulle disposizioni del motuproprio del 1788, nel secondo caso si appoggia sull'osservanza di oltre sei secoli, sugli atti di fondazione, e sugli antichi regolamenti.

Considerando che il regolamento per la esecuzione della Legge sulle Opere pie, e l'art. 82 della Legge Comunale, vietano ai Consigli d'ingerirsi nelle amministrazioni delle Opere pie, ma tali disposizioni non tolgono questo diritto ai Comuni quando ad essi compete per volontà dei fondatori, per i regolamenti, o per le antiche consuetudini, essendo che l'art. 4. della Legge sulle Opere pie stabilisce appunto, che l'amministrazione di queste istituzioni è affidata ai corpi morali ec. istituiti dalle rispettive tavole di fondazione, e dagli speciali regolamenti, o dalle antiche consuetudini.

Considerando, quanto al richiamo per la formazione di un nuovo statuto organico, che sebbene in ordine agli Art. 23 e 24 della Legge sulle Opere pie, sembri doversi ritenere che spetti ai Consigli comunali il promuovere la domanda per tali riforme, nonostante la utilità di rinnovare lo statuto organico dello Spedale della Misericordia e del Dolce venne dal Consiglio riconosciuto fino dal 1865, per la considerazione che lo Spedale, sebbene non sia privo di una norma organica tradizionale, certa e ben determinata, pure manca di un regolamento in cui tali norme sieno contenute. E se prima di ora non adempiè a questo suo divisamento, fu per la lunga infermità del precedente Commissario, e per dare tempo al nuovo di prendere conoscenza di quella amministrazione, onde procedere alla compilazione del nuovo statuto col loro concorso, a scanso degli errori, cui una soverchia precipitazione avrebbe potuto condurre.

IL CONSIGLIO,

1.° Ritenendosi nel diritto di amministrare lo Spedale della Misericordia e del Dolce per titoli legittimi, e per il possesso continuo ed immemorabile, delibera di continuare in detta amministrazione la sua ingerenza come per il passato, e prega la Deputazione Provinciale a rispettare uno stato di cose, quale è stabilito dai regolamenti e dalla osservanza di oltre sei secoli.

2.° Insiste presso la stessa Deputazione, affinchè si compiaccia approvare l'aumento di stipendio ai Medici e Chirurghi, stanziato sull'amministrazione dello Spedale, con deliberazione del 10 gennaio 1867.

3.° Si riserva di deliberare sul nuovo statuto organico dell'Opera pia, tostochè riconosca l'opportunità di rinnovarlo.

A voto unanime, per alzata e seduta.

Firmati al Protocollo:

Gaetano Guasti, Sindaco.

Avv. Antonio Lazzarini, Consigl. Anziano.


Dott. Giuseppe Badiani, Segretario.



010897

1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950





L'originale è conservato presso:

BIBLIOTECHE DIOCESANE di Prato



realizzato con il contributo di:



Regione Toscana

ISBN: 978-88-95755-84-7